

N. 05535/2014REG.PROV.COLL.

N. 04080/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 4080 del 2014, proposto da Vito Castiglione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Egidio Lamberti e Francesco Ronga, ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Roma, viale dei Parioli n. 44, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Comune di Sant'Antimo, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 744 del 3 febbraio 2014, resa tra le parti e concernente l'occupazione d'urgenza per espropriazione per pubblica utilità

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Diego Sabatino e udito per le parti l'avvocato Egidio Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4080 del 2014, Vito Castiglione propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, n. 744 del 3 febbraio 2014 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Comune di Sant'Antimo per l'annullamento del decreto del 30.11.1999 prot.n. 2687 di occupazione temporanea d'urgenza.

Dinanzi al giudice di prime cure, con ricorso notificato in data 14 marzo del 2001 e depositato il 12 aprile successivo Vito Castiglione adiva il T.A.R. chiedendo l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe.

A tal proposito parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:

- era proprietaria dell'appezzamento di terreno sito in S. Antimo, riportato al foglio 2 particella 354;
- con delibera dell'8 giugno del 1999 veniva approvato il progetto per l'urbanizzazione primaria della zona industriale, al contempo dichiarandosi i lavori di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili;
- con decreto del 30 novembre del 1999 il Responsabile del III Settore del Comune di S. Antimo pronunciava l'autorizzazione ad occupare temporaneamente gli immobili descritti nel piano particellare di esproprio, tra i quali quelli della ricorrente per la durata di anni cinque;

il 7 marzo del 2000 il comune di S. Antimo prendeva materiale possesso della zona con accertamento dello stato dei luoghi.

Tanto premesso, venivano dedotti i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati: a) incompetenza, e violazione degli artt.1 e ss. della L. /1978; b) violazione degli artt.10,11 e 20 della L. 865/1971 e degli artt. 16,24 e 72 della L.2359/1865; c) violazione dell'art.20 della L. 865/71.

Costitutosi il Comune di Sant'Antimo, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la tardività del ricorso e quindi la sua irricevibilità.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l'errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.

Nel giudizio di appello, non si è costituito il Comune di Sant'Antimo.

Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L'appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - In via preliminare, va osservato come il primo giudice abbia correttamente valutato la situazione di fatto sottesa alla fase di proposizione del ricorso, correttamente evidenziando la sua inammissibilità perché tardivamente depositato.

Vi è infatti prova in atti, tra i documenti allegati al fascicolo del processo dall'amministrazione, della presenza di Castiglione Salvatore, in rappresentanza di Castiglione Vito, quale proprietario espropriato, al momento dell'immissione in possesso del fondo da parte dell'amministrazione (cfr. verbale di consistenza ed immissione in possesso dell'espropriante nell'area, del 7 marzo del 2011), nonché dell'avvenuta notifica proprio all'odierno ricorrente dell'atto di offerta dell'indennità di espropriazione (21 novembre del 2000); risulta, altresì, che i precedenti atti della procedura espropriativa erano stati notificati alla dante causa della società ricorrente.

Poiché, per contro, il ricorso introduttivo del giudizio risulta notificato solo in data 14 marzo del 2001, per tabulas trova conferma l'eccezione di intempestività sollevata dalla parte convenuta, che per questi motivi va accolta.

3. - Confermata quindi la statuizione del primo giudice, occorre però notare come nell'atto di appello vengano individuate due ragioni che avrebbero dovuto condurre il T.A.R. ad una diversa considerazione della vicenda.

3.1. - Con la prima doglianza, viene evidenziato come il ricorso in prime cure non aveva ad oggetto ragioni di illegittimità ma di nullità, avendo lamentato la mancata apposizione dei termini di inizio e fine del procedimento espropriativo. Trattandosi quindi di azione non soggetta al termine decadenziale, la sentenza sarebbe conseguentemente errata.

La censura non ha pregio.

In disparte la considerazione che la lamentela sulla mancata apposizione dei termini è comunque inquadrata dalla giurisprudenza amministrativa nell'ambito dell'illegittimità (per tutte, Consiglio di Stato ad. plen., 26 marzo 2003 n. 4), occorre notare che il ricorso in prime cure è costruito esattamente per far rilevare l'illegittimità, e non la nullità, degli atti gravati.

La doglianza non ha quindi riscontro né in diritto né in fatto.

3.2. - Con la seconda doglianza, viene lamentato che la questione avrebbe comunque dovuto essere scrutinata, essendo stata proposta anche l'azione risarcitoria, anch'essa non sottoposta al termine decadenziale ma a quello prescrizione quinquennale.

La censura non può essere condivisa.

La valutazione di illegittimità dell'atto amministrativo è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria e deve quindi essere oggetto di espressa valutazione in via principale che, nel caso in esame, è esclusa dalla tardività del ricorso. Infatti, la possibilità di una decisione autonoma sull'azione aquiliana può aver luogo unicamente nei casi in cui "l'annullamento del provvedimento

impugnato non risulta piu' utile per il ricorrente” (art. 34 comma 3 c.p.a.). In questo contesto “il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”. Tuttavia, qui l'interesse all'annullamento esiste in concreto, stante il rapporto di necessaria presupposizione con la domanda risarcitoria.

Il che implica l'insostenibilità dell'autonomia della stessa azione nel caso di irricevibilità della domanda di annullamento dell'atto presupposto.

4. - L'appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Nulla per le spese processuali, stante la mancata costituzione della controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Respinge l'appello n. 4080 del 2014;
2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)